

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: Resistenza al ricorso ex art. 22 Legge 689/81 promosso dalla Società Pubblicità s.n.c. innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese avverso il verbale di contestazione n. 215/V del 20.11.2017.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

•Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'Avv. Mimma Sbriglia, del foro di Termini Imerese (di seguito legale) nata a Termini Imerese (PA) il 16.09.1976, con studio legale in Termini Imerese Via Ingaggiato n. 29-31, C.F.: SBRMMM76P56L112W, Partita IVA: 05684090821, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Termini Imerese;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende costituirsi per la resistenza al ricorso promosso dalla Società Pubblicità s.n.c. innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, avverso il verbale di contestazione n. 215/V del 20.11.2017;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Mimma Sbriglia, cui affidare l'incarico per l'assistenza legale afferente al ricorso promosso dalla Società Pubblicità s.n.c. innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, avverso il verbale di contestazione n. 215/V del 20.11.2017, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza al ricorso promosso dalla Società Pubblicità s.n.c. innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, avverso il verbale di contestazione n. 215/V del 20.11.2017;

Art.2) Il valore della causa rientra nello scaglione da € 1.101 a € 5.200,00;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 729,25, comprensivo di spese generali, CPA e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in

materia civile, specificando che il professionista fruisce del c.d. Regime Fiscale Forfettario (senza, quindi, che debba corrispondere l'IVA sui propri onorari). Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;

art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;

Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

Art. 7) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;

Art. 8) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;

Art.9) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;

Art. 10) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;

Art. 11) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art.12) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 13) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento,

con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

Art. 14) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.

Art. 15) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.

Art. 16) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale -- il quale ne prende atto e dà il relativo consenso -- che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 17) Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.

Art.18) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.


Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Mimma Sbriglia

Il Responsabile dell'Area 1

(dott. Antonino Cutrona)



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Corpo di Polizia Municipale

☎ 091/8711365 - 0918732224 Telefax 091/8732224

www.comune.misilmeri.pa.it

Protocollo n. 481/PM

Misilmeri li 26.03.2018

OGGETTO: Richiesta nomina di un legale per l'udienza fissata il giorno 11.04.2018 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Termini Imerese per il ricorso avverso il verbale di contestazione n. 215/V del 20.11.2017 elevato nei confronti della società "Publicitta snc" con sede in Palermo in via Africa n. 20/A.-

Al Funzionario Responsabile Area 1[^]

Dott. A. Cutrona

SEDE

In riferimento all'oggetto, si chiede alla S.V. di essere rappresentati in giudizio da un legale per l'udienza di cui sopra, al fine di tutelare gli interessi di questa Amministrazione, considerato che il verbale contestato, oggetto di ricorso, per il quale è stata applicata la sanzione pecuniaria pari a €1.407,20, così come previsto dalle norme in materia, poichè una decisione sfavorevole, potrebbe avere ripercussioni negative su possibili ricorsi per altri verbali emessi per le stesse contestazioni ad altra ditta, per un ammontare di €19.119,40, considerato che a parere del sottoscritto le procedure seguite appaiono corrette e che la norma applicata dagli operatori rientra pienamente nella fattispecie prevista dal codice della strada e pertanto sussistono ragioni per resistere in giudizio al ricorso di cui sopra, che mette in dubbio l'operato di questo Comando che nel dare seguito ad un esposto pervenuto da parte dello studio dell'Avv. Davide De Caro, per conto della società "Apas" di Palermo, ha accertato se quanto rappresentato rispondesse a verità e, in seguito a verifica, ha proceduto alla regolare stesura dei relativi verbali per la mancata osservanza delle prescrizioni dettate dalle autorizzazioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte che dichiara che le targhette oggetto di verbalizzazione, fossero, anche se collocate in maniera difforme, regolarmente apposte.

Si precisa infatti, che detto ricorso è basato su due contestazioni di fondo, la prima mette in dubbio quanto verbalizzato dagli operatori di questo Comando, affermando che le targhette erano apposte sui cartelloni pubblicitari al momento della verifica, contrariamente a quanto sostenuto dai verbalizzanti e dalla perizia giurata allegata all'esposto dalla società "Apas", il secondo punto oggetto di ricorso riguarda l'art. 56 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S che regola il controllo che gli enti locali devono esercitare circa la regolare collocazione degli impianti, la loro manutenzione, il rispetto delle dimensioni, la scadenza delle autorizzazioni e, qualora venisse accertata qualche difformità gli stessi enti sono tenuti a comunicare alla ditta installatrice di provvedere, nel termine indicato, ed è quindi contestato l'assunzione di questa fattispecie che non rientra nella

norma violata in quanto le prescrizioni di cui alle autorizzazioni, non sono contemplate in detto art. 56, bensì nel comma 12 dell'art. 23 del C.d.S.

Pertanto, al fine di tutelare gli interessi di questa Amministrazione, ponendo le basi per un epilogo favorevole che costituisca monito per eventuali ulteriori ricorsi in merito, si ribadisce la necessità della rappresentanza.


Si fa presente, inoltre, che il Giudice di Pace di Termini Imerese nella seduta del 22.03.2018, riguardante altro ricorso presentato dalla stessa ditta "Publicità s.n.c.", ha rinviato ogni decisione all'udienza del giorno 12.04.2018.

Tanto si comunica.



IL COMANDANTE
La Barbera Dr. Giuseppe

COPIA DI LAVORO



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX)

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 10928

Misilmeri, li 26.03.2018

Risposta a nota prot. n. 10882 del 26.03.2018


OGGETTO: nomina legale relativa al verbale di contestazione n. 215/V del 20.11.2017 elevato nei confronti della società Pubblicità s.n.c. con sede in Palermo.

Al Responsabile dell'Area 7 "Polizia Locale"
Sede

Con riferimento alla richiesta di nomina di un legale per l'udienza dell'11.04.2018 innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese relativa al ricorso in oggetto segnato, si chiede di inoltrare, con cortese urgenza, tutta la documentazione in possesso di codesto Ufficio.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cutrona



COMUNE DI MISILMERI
(Provincia di Palermo)
Corpo di Polizia Municipale

☎ 091/8711365 - 0918732224 Telefax 091/8732224

www.comune.misilmeri.pa.it

Protocollo n. 482 /PM

Misilmeri li, 26.03.2018

OGGETTO: Invio controdeduzioni – R.G. n.109/18

Avverso il verbale di contestazione n. 215/V del 20.11.2017 elevato a carico della ditta “**Publicità Snc**” con sede a Palermo in via Africa n. 20/a, di cui è legale rappresentante il sig. Randazzo Davide nato a Palermo il 06.03.1977.

AL SIG. GIUDICE DI PACE
PIAZZA EUROPA, 6
TERMINI IMERESE

Si inviano alla S.V. Ill.ma le controdeduzioni relative al ricorso proposto dall'avvocato Paolo Merendino per conto della società “Publicità snc” con sede legale a Palermo in via Africa n. 20/A, avverso il verbale di contestazione n. 215/V -1196/17 del 20.11.2017, regolarmente notificato entro i termini di legge.

Preliminarmente si precisa che:

- la motivazione addotta dal ricorrente non costituisce motivo di nullità del verbale emesso, in quanto lo stesso è stato redatto nel pieno rispetto delle norme di legge e non contiene alcuna anomalia;
- Nello specifico, giova precisare alla S.V. Ill.ma che in data 09.11.2017, con protocollo 2116, perveniva a questo Corpo esposto circostanziato da parte dello studio legale dell'avvocato Davide De Caro, per conto della società “**Apas**” di Palermo, dove si mettono in evidenza, attraverso una perizia giurata dell'Architetto Simone Marchese nato a Erice il 12.02.1977, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti della provincia di Palermo al n. 4918, validata dal notaio Alberto Tranchida con studio in Corso Garibaldi n. 123 di Castellammare del Golfo, corredata da rilievi fotografici, che gli impianti pubblicitari collocati sul ns. territorio, regolarmente autorizzati, sono tutti privi delle targhette di identificazione, di cui alla lettera f) delle predette autorizzazioni;

- A seguito di ciò operatori di questo Comando hanno effettuato una attenta ricognizione degli impianti pubblicitari esistenti, constatando che effettivamente erano tutti privi delle targhette di cui all'esposto;
- Dopo tale ricognizione e dopo aver acquisito agli atti le dovute autorizzazioni rilasciate dal competente Ufficio Tecnico di questo Comune, procedevano alla stesura dei relativi verbali ai sensi dell'art. 23 comma 12 del C.d.S. che sanziona la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alle predette autorizzazioni;
- I rilievi fotografici citati nel ricorso, che non sono stati trasmessi a questo Comando, a dimostrazione dell'apposizione di targhette in pvc adesivo plastificato con scritta a carattere indelebile, apposta sul retro dei pali di sostegno, nonché sul retro del tabellone pubblicitario, ove sono riportate tutte le informazioni prescritte dallo stesso art.55, sono stati ovviamente effettuati in un momento successivo alla notifica del verbale, apponendo volutamente le suddette targhette sul retro, trovando un pretesto per cercare di dimostrare di avere osservato le disposizioni di cui all'Autorizzazione, approfittando del fatto che l'impianto in questione si trova su area privata recintata non accessibile, quindi in maniera invisibile, al fine di contraddire quanto verbalizzato, mettendo in dubbio l'operato di questo Comando, così come personalmente sostenuto più volte in questi Uffici dai diretti interessati che, con fare arrogante, irriverente e sarcastico verso l'istituzione, hanno sostenuto che i loro impianti sono in regola e che gli agenti incaricati hanno operato con poca professionalità;
- Al riguardo si precisa che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, gli agenti operanti hanno svolto il loro compito con la dovuta perizia, nonostante l'impianto pubblicitario in questione sia collocato in un sito dove non è possibile accedere al fine di verificare la presenza delle suddette targhette perché trattasi di una proprietà privata adeguatamente recintata, pertanto, dato il posizionamento dell'impianto, a maggior ragione la ditta aveva il dovere di apporre la targhetta di cui all'art.55 in posizione accessibile e visibile, quindi sul fronte dell'impianto visibile dalla strada e, pur tuttavia, gli stessi agenti hanno constatato la mancanza delle targhette attraverso una ricognizione effettuata con l'ausilio di idonei mezzi visivi.
- Per quanto concerne il primo motivo oggetto del ricorso "**Infondatezza della contestazione**", si precisa che l'art. 55 del C.d.S. che recita "***Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'Autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:***
 - ***a) Amministrazione rilasciante;***
 - ***b) soggetto titolare;***
 - ***c) numero dell'autorizzazione;***

- *d) progressiva chilometrica del punto di installazione;*
- *e) data di scadenza.*

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile"; prescrizione di cui alla lettera f) dell'autorizzazione, per la cui inosservanza è prevista l'applicazione della sanzione di cui al comma 12 dell'art. 23 del C.d.S., che è stata correttamente applicata nel verbale de quo.

- Per quanto attiene al secondo punto dell'odierno ricorso circa quanto disposto al punto 2 dell'art.56 del Regolamento di Attuazione, come **"Errata modalità della contestazione"**, che recita:
- *"Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione";* ciò si applica per le fattispecie di cui al punto 1 dello stesso articolo 56 che incarica gli enti proprietari delle strade a vigilare sulla corretta realizzazione ed installazione dei cartelli pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni, comma che non rientra nella fattispecie in questione.
- Per quanto riguarda la presenza delle targhette sull' impianto visionato, si ribadisce che lo stesso era privo della prescritta targhetta, non come affermato dal ricorrente nell'odierno ricorso che prefigura una forma di dolo, poiché mette in dubbio l'azione degli agenti operanti che hanno agito nel pieno rispetto delle norme di legge.
- Si ribadisce ancora una volta che le targhette in questione devono rispettare i requisiti di legge e pertanto devono essere applicate in maniera facilmente accessibile, cioè visibile e non sul retro degli impianti, ancor più se questi sono collocati in un'area recintata e quindi privata e non accessibile, per cui è chiaro l'intento denigratorio nei confronti di questo Corpo che presenzierà all'udienza fissata per il giorno 11.04.2018.

Per quanto sopra esposto:

VOGLIA LA S.V. ILL.MA

- In accoglimento delle susesposte motivazioni, rigettare il ricorso proposto dalla società "Publicità sne" con sede in Palermo in via Africa n. 20/A, nella persona del legale rappresentante signor Randazzo Davide nato a Palermo il 06.03.1976, avverso il verbale di contestazione n. 215/V prot. n.1196/17 del 20.11.2017;
- Ritenere infondate le motivazioni addotte dal ricorrente;
- Conseguentemente, per effetto del superiore riconoscimento, confermare in ogni sua parte il suddetto verbale.

Allegati:

- a) Ricorso inoltrato dall'Avvocato Paolo Merendino;
- b) Fotocopia perizia giurata da parte dell'Arch. Simone Marchese;
- c) Fotocopia autorizzazione n. 33 del 11.08.2015;
- d) Copia conforme del verbale n. 215/V prot. n. 1196/17 redatto in data 20.11.2017;
- e) Copia dell'avvenuta notifica entro i termini di legge;
- f) Rilievi fotografici dell'impianto oggetto di ricorso.



IL COMANDANTE
La Barbera Dr. Giuseppe

CROCI. 4110/18



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE
R.G. n.109/18

IL GIUDICE DI PACE

Giorgia Damiani, letto il ricorso che precede proposto da PUBLICITÀ s.n.c. con sede a Palermo via Africa 20 difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Merendino;

Visti gli artt.22 e 23 della legge 24.11.1981 n.689 e relative modifiche di cui agli artt.97, 98 e 99 del D.L.vo n.507 del 30.2.1999,

FISSA

L'udienza di comparizione delle parti per il giorno **11 aprile 2018 ore 9,30 e ss.** nei locali dell'Ufficio del giudice di Pace di Termini Imerese, in Piazza Europa, piano III

ORDINA

Al Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro-tempore, Polizia Municipale, di depositare in cancelleria dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia degli atti relativi all'accertamento e comunque tutti gli atti in suo possesso utili ai fini del giudizio.

Manda alla cancelleria per la notifica del ricorso e del presente provvedimento all'opponente ed all'Autorità opposta.

Termini Imerese 31 gennaio 2018

Avv. Giorgia Damiani
Giorgia Damiani

233

BISCONTI MERENDINO
STUDIO LEGALE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

RICORSO EX ART. 22 LEGGE 689/1981

La società PUBLICITÀ s.n.c., con sede a Palermo nella Via Africa n. 20/A, partita IVA 06285810823, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Davide Randazzo (Amministratore, nato a Palermo il 06.03.1977, codice fiscale RNDDVD77C06G273J), elettivamente domiciliato a Misilmeri nella Via San Giusto n. 15 presso lo studio dell'Avv. Paolo Merendino (codice fiscale MRNPLA70C11F246W, fax 091-6124230, pec avv.paolomerendino@pecstudio.it) che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

PREMESSO

- che con verbale di contestazione n. 215/V-1196/17 - prot. 2283/P.M. del 20.11.2017, notificato il 27.12.2017, la Polizia Municipale di Misilmeri ha contestato alla società ricorrente la violazione dell'art. 23 comma 12° C.d.S. (impianto pubblicitario privo della targhetta prescritta dall'art. 55 C.d.S.), applicando la multa di euro 1.389,00, poiché in data 20.11.2017 alle ore 09.30, nella Contrada Segretaria di Misilmeri, traversa S.P. 76, all'interno del fondo privato identificato in Catasto al foglio 14 - particella 1147, era stata riscontrata la presenza di un impianto pubblicitario della società ricorrente, dalle dimensioni di mt. 4,00 (base) per mt. 3,00 (altezza), di cui all'Autorizzazione n. 33 dell'11.08.2015 rilasciata dall'Area 4 "Urbanistica-Servizio 4 SUAP", per il quale non sarebbe stata rispettata la prescrizione di cui alla lettera f) della predetta autorizzazione, in quanto non risultava applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR 495/92 e s.m.i.;

tutto quanto sopra premesso, la società PUBLICITÀ s.n.c., in persona del



PROCURA

Nella qualità di legale rappresentante della società PUBLICITÀ s.n.c., con sede a Palermo nella Via Africa n. 20/A, p.iva 06285810823, io sottoscritto Davide Randazzo, nato a Palermo il 06.03.1977, c.f. RNDDVD77C06G273J, delego l'Avv. Paolo Merendino (c.f. MRNPLA70C11F246W, pec avv.paolomerendino@pecstudio.it, fax 0916124230) a rappresentare e difendere le ragioni della società PUBLICITÀ s.n.c. nel presente giudizio davanti al Giudice di Pace di Termini Imerese, contro il Comune di Misilmeri.

Eleggo domicilio presso il suo studio a Misilmeri nella Via San Giusto n. 15.

Dichiaro di avere ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e di avere prestato il mio incondizionato consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria.

Davide Randazzo

VERA LA FIRMA

Avv. Paolo Merendino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TERMINI IMERESE 22 GEN 2018

Il Cancelliere
Dr. sec. *[Signature]*

studlobisconti@studlobisconti.it
www.studlobisconti.it

T +39 0 91 612 40 05
F +39 0 91 612 42 30

Via Sammartino 45
90141 Palermo

legale rappresentante pro tempore, avverso il predetto verbale di contestazione propone ricorso alla S.V. Ill.ma per i seguenti

MOTIVI

1) INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE.

L'art. 55 C.d.S. recita *"Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile"*.

Il successivo art. 56 C.d.S. dispone *"Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.*

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione".

La società ricorrente, per il detto impianto pubblicitario, regolarmente autorizzato dal Comune di Misilmeri, delle dimensioni di mt. 4,00 (base) per

mt. 3,00 (altezza), ha adempiuto all'obbligo imposto dall'art. 55 C.d.S.; ed infatti, sin dalla sua installazione, il detto impianto è munito di targhetta, non metallica, ma in pvc adesivo plastificato con scritta a carattere indelebile, apposta sul retro dei pali di sostegno, nonché sul retro ~~o sull'angolo~~ del tabellone pubblicitario, ove sono riportate tutte le informazioni prescritte dallo stesso art. 55 (vedasi fotografie che si producono).

Alla luce di quanto sopra dedotto ed eccepito, appare evidente l'illegittimità della contestazione.

2) ERRATA MODALITA' DELLA CONTESTAZIONE

Fermo restando quanto sopra dedotto in merito all'inesistenza dell'infrazione, si eccepisce, in ogni caso, che l'Ufficio accertatore dell'infrazione non avrebbe dovuto irrogare la sanzione pecuniaria prescritta dall'art. 23 comma 12° C.d.S., ma avrebbe dovuto procedere nel rispetto del 2° comma dell'art. 56 C.d.S. *"Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione"*.

Se l'Ente accertatore avesse proceduto correttamente, la società ricorrente avrebbe potuto documentare l'assenza dell'infrazione contestata, così da pervenire alla bonaria chiusura del procedimento di contestazione.

Anche per tale ragione, appare evidente l'illegittimità della contestazione.

Nel caso di specie sussistono i presupposti per la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Ed infatti, il presente ricorso è pienamente fondato (*fumus boni iuris*), inoltre, l'esecuzione del provvedimento impugnato, con conseguente richiesta di

pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.389,00 (oltre euro 18,20 per spese di notifica) rivolta all'odierna ricorrente, società di recente costituzione in precarie condizioni economiche, determinerebbe danni gravi ed irreparabili per la stessa (*periculum in mora*).

Per quanto premesso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

VOGLIA L'ILL.MO SIGNOR GIUDICE DI PACE

Preliminarmente sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e l'esecuzione dello stesso, sussistendone gravi motivi.

Fissare l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 23 L.689/81.

Nel merito, accogliere la presente opposizione, dichiarando il verbale di contestazione impugnato illegittimo e/o invalido con ogni e qualsiasi statuizione.


Con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Con salvezza di ogni altro diritto. Il valore del giudizio è di € 1.407,20.

SI PRODUCONO: 1) verbale di contestazione impugnato; 2) Autorizzazione Unica n. 33 dell'11.08.2015 rilasciata dal Comune di Misilmeri; 3) n. 5 fotografie.

Misilmeri, 15.01.2018

Avv. Paolo Merendino



ALBERTO TRANCHIDA
NOTAIO
C.so Garibaldi, 123
91014 Castellammare del Golfo (TP)
Cod. Fisc. TRN-011901331P
Part. IVA 012034813

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI GIURAMENTO


L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno ventisei (26) del mese di ottobre in Castellammare del Golfo, nello studio notarile di C/so Garibaldi n° 123, innanzi al sottoscritto Notaio Alberto Tranchida è comparso l' Arch. Simone Marchese, nato ad Erice (TP) il 12/02/1977, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Palermo al n° 4918, della cui identità io Notaio sono certo, il quale mi fa istanza di volere prestare giuramento di rito in ordine alla relazione di perizia che precede.

Io Sottoscritto Notaio Alberto Tranchida suddetto, dando atto al componente della sua istanza ho fatto al medesimo seria ammonizione rammentando le pene comminate dalla legge contro i falsi periti ed egli stando in piedi e a capo scoperto ha così giurato:


"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi, al solo scopo di fare conoscere la Verità".

Dal che il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

IL NOTAIO



IL TECNICO



PERIZIA GIURATA

Il sottoscritto Simone Marchese nato ad Erice (TP) il 12/02/1977; con studio in Castellammare del Golfo via Guglielmo Marconi n. 170 partita I.V.A. 02429080811, regolarmente abilitato alla progettazione e iscritto al n. 4918 dell'Ordine professionale degli Architetti della provincia di Palermo; nella qualità di tecnico incaricato dalla ditta *DAMIR S.r.l.*, con sede in *Via Villa Malta 15, 90146, Palermo*.

ATTESTA


- Di essere stato incaricato dalla Associazione di Pubblicitari APAS, con sede in Palermo nella Via Stazione San Lorenzo n. 9 di verificare la reale consistenza e stato di fatto di alcuni impianti pubblicitari nel comune di Misilmeri.
- Di avere effettuato tali verifiche in data 20/10/2017.

ATTESTA ALTRESI' CHE

Nel corso del sopralluogo si sono visionati i seguenti impianti pubblicitari:

- Impianto mt 6x6 in Corso Gaetano Scarpello 10 m prima del civ. 180;
- Impianto mt 6x6 Bifacciale lungo la SS121 di fronte Villa Fabiana;
- Impianto mt 6x6 in Corso Gaetano Scarpello di fronte civ. 180;
- Impianto mt 6x6 lungo la SS121 al Km 248,600;
- N°5 Impianti mt 6x3 ingresso paese di Misilmeri;
- Impianto mt 6x6 lungo la SS121 al Km 248,600;

gli stessi risultano privi delle targhette di identificazione così come previsto dall'art. 35 del D.P.R. n. 495/1992 in riferimento all'art. 23 del Codice della strada come si evince dalle foto allegate.

A circular official stamp is partially visible, containing a signature in black ink. The signature appears to be 'S. Marchese'.A handwritten signature in black ink, likely the signature of the expert, located at the bottom right of the page.



Quanto sopra descritto, considerato e ritenuto, consente al sottoscritto di


ATTESTARE IN DEFINITIVA

che l'applicazione delle targhette non presenta alcuna particolare difficoltà in quanto gli impianti sono di facile fruibilità, non risultano comunque scritte a carattere indelebile.

Si allegano foto (n. pag. 18)

Il Tecnico





COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area 4 "Urbanistica - Servizio 4 Suap"

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

Autorizzazione Unica n. 33 del 11-08-2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA l'istanza prodotta dal sig. Randazzo Davide, nato a Palermo il 06/03/1977, C.F. RNDDVD77C06G273J, e residente in Palermo Via Africa n. 20/A, nella qualità di legale rappresentante della ditta Pubblicità S.n.c. con sede in Palermo, Via Africa, n. 20/A, P. IVA 06285810823, prot. n. 22459 del 04 agosto 2015, tendente ad ottenere l'autorizzazione per la installazione in zona esterna (art. 9 P.G.I.P.) di n. 1 impianto pubblicitario su suolo privato, monofacciale su palo, base mt. 4,00 altezza mt. 3,00, ubicazione S.S. 121 Foglio 14 part. 1147;

PRESO ATTO che l'istanza è corredata del bollettino di versamento di € 18,00 per diritti di segreteria;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

VISTO il D. Lgs. 507/93;

VISTO il D. Lgs. 285/92;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il vigente Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni (P.G.I.P.);

A U T O R I Z Z A

Salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il sig. Randazzo Davide, nato a Palermo il 06/03/1977, C.F. RNDDVD77C06G273J, e residente in Palermo Via Africa n. 20/A, nella qualità di legale rappresentante della ditta Pubblicità S.n.c. con sede in Palermo, Via Africa, n. 20/A, P. IVA 06285810823, alla installazione, in forma permanente, di n. 1 impianto pubblicitario su suolo privato, monofacciale su palo, base mt. 4,00 altezza mt. 3,00, ubicazione S.S. 121 Foglio 14 part. 1147;

Allegata alla presente è rilasciata una copia degli elaborati grafici e della documentazione fotografica. Le installazioni dovranno essere eseguite in conformità ai predetti grafici.

La presente autorizzazione ha validità di **anni 5 (cinque)** e deve essere rinnovata alla scadenza.

Prescrizioni:

a) l'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della presente autorizzazione solo previo pagamento dell'imposta dovuta;


b) rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità;

c) le responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguente all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art. 8 del vigente Regolamento per l'imposta sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni;

d) l'autorizzazione decadrà quando:

- non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata;





COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area 4 "Urbanistica - Servizio 4 Suap"

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

- non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 180 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati;
 - nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio delle autorizzazioni;
 - l'autorizzazione non venga ritirata entro trenta giorni dal termine previsto per il rilascio;
 - l'Amministrazione lo ritenga necessario per il verificarsi di situazioni ritenute ostative o pregiudizievoli dei diritti di terzi e per interessi generali pubblici, urbanistici per come previsti da leggi e regolamenti vigenti;
 - non venga rinnovato il contratto di comodato d'uso da parte del proprietario del sito nel quale sono installati gli impianti;
- e) non viene corrisposto annualmente il canone previsto;
- f) in ogni mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 e sue successive modificazioni;
- g) il titolare dell'autorizzazione:
1. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle loro strutture di sostegno;
 2. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 3. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 4. provvedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto della installazione o di motivata, valida, legittima richiesta del Comune.
- IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE E', IN OGNI CASO, TENUTO ALL'OSSERVANZA DI OGNI PRESCRIZIONE O OBBLIGO CONTENUTI NEL VIGENTE P.G.I.P.**

Il Responsabile del servizio 4 e del procedimento

Dott. Domenico Tubiolo



Il Funzionario Responsabile dell'Area 4

Arch. Giuseppe Lo Bello



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)
Corpo di Polizia Municipale

☎ 091/8711365 - 0918732224 Telefax 091/8732224

www.comune-misilmeri.pa.it

PRST-2283/17

Verbale n. 215/V - 11/06/17

VERBALE DI CONTESTAZIONE

In data 20.11.2017 alle ore 10.30, presso l'ufficio di Polizia Municipale di Misilmeri in Viale Europa s. n. si procede alla stesura del seguente verbale per la violazione alle norme del Codice della Strada D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e succ. modifiche poiché, ai sensi dell'art. 201 del C.d.S, sul posto non è stato possibile redigerlo stante l'assenza del trasgressore o di un rappresentante della Società alla quale è contestata l'infrazione.

DATA E LOCALITA'

Il giorno 20.11.2017 alle ore 09.30, in C.da Segretaria, traversa SP 76 s.n., f.14 part.1147; sottoscritti Ispettori di P.M. G.Tuzzolino e F. Guagliardo hanno accertato che:

TRASGRESSORE / AUTORE DELLA VIOLAZIONE: Pubblicità snc con sede Palermo in Via Africa n.20/A, di cui è legale rappresentante il signor Randazzo Davide nato a Palermo il 06.03.1977, ivi residente in via Africa n. 20/A.

➤ **OBBLIGATI IN SOLIDO** (ai sensi degli artt 23 c.12 e 196 c.3 del CdS e l'art. 6 della L.689/81): **PUBLICITTA' Snc**

MEZZO PUBBLICITARIO:	N.1 IMPIANTO PUBBLICITARIO MONOFACCIALE SU PALO - AUTORIZZAZIONE UNICA N. 33 DEL 11.08.2015
DIMENSIONI:	MT. 4,0 X MT. 3,0

VIOLAZIONE all'articolo 23 c.12 del C.d.S perché:

Quale legale rappresentante della ditta Pubblicità Snc con sede in Palermo in Via Africa n.20/A, installava n. 2 impianti pubblicitari di cui all'Autorizzazione n.33 del 09.07.2015 rilasciata dall'Area 4 "Urbanistica - Servizio 4 SUAP", in C.da Segretaria traversa SP 76 sn, foglio 14 part.1147, senza avere rispettato la prescrizione di cui alla lettera f) della predetta autorizzazione, in quanto non applicava la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.

Si comunica che una copia del presente verbale viene inviata all'Area IV Urbanistica del Comune di Misilmeri per quanto di competenza.

SANZIONI ACCESSORIE NO

Fatto letto e sottoscritto

Visto: Il Comandante

Gli accertatori

[Firma]
[Firma]

COPIA CONSERVATA IN ORIGINALE

IL COMANDANTE
DEL CORPO D.P.
[Firma]



MODALITA' DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 1.389,00 (sanzione) + Euro 18,20 (spese notifica) per un totale di Euro 1.407,20, se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di notifica, l'importo da pagare è di Euro 972,30 (sanzione) + Euro 18,20 (spese di notifica) per un totale di Euro 990,50, mediante versamento in c.c postale n.12798906 intestato al Comando di Polizia Municipale del Comune di Misilmeri, indicando nella causale il numero del presente atto e il nome del trasgressore/obbligato. Entro 60 gg. dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al **Prefetto di Palermo**, competente per luogo in cui la violazione è avvenuta, da presentare al citato Comando di Polizia ovvero da inviarsi agli stessi con lettera raccomandata a.r. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il Prefetto se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata nel presente verbale (artt. 203 e 204 C. d. S.) - Entro 30 gg. dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, ricorso al **Giudice di Pace** competente per il luogo in cui la violazione è avvenuta. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. Ai sensi delle leggi vigenti il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" secondo gli importi in vigore.

L'opposizione al Giudice di Pace rende improcedibile il ricorso al Prefetto. Qualora entro i predetti termini non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale maggiorata delle spese di procedimento.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto dichiara che in data _____ alle ore _____ ha notificato il presente verbale al Sig. _____ responsabile della violazione, mediante consegna di copia, a mani di _____ nella sua qualità di _____, come disse, identificato con _____

IL RICEVENTE _____ IL NOTIFICATORE _____

NOTIFICAZIONE A MEZZO SERVIZIO POSTALE RACC. N. _____ DEL _____

Si attesta che il presente verbale viene spedito in data _____ mediante lettera Raccomandata A.R. e notificato alla data _____ e con le modalità risultanti dall'allegato.

L'Addetto _____

RELAZIONE DI NOTIFICA


Il sottoscritto dichiara che in data _____ alle ore _____ ha notificato il presente verbale al Sig. _____ responsabile della violazione, mediante consegna di copia, a mani di _____ nella sua qualità di _____, come disse, identificato con _____

IL RICEVENTE _____ IL NOTIFICATORE _____

NOTIFICAZIONE A MEZZO SERVIZIO POSTALE RACC. N. _____ DEL _____

Si attesta che il presente verbale viene spedito in data _____ mediante lettera Raccomandata A.R. e notificato alla data _____ e con le modalità risultanti dall'allegato.

L'Addetto _____



COMUNE DI MISILMERI
PROVINCIA DI PALERMO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Infrazioni al codice della strada

SERVIZIO NOTIFICAZIONE

a sensi dell'art. 201 D.L. 30-4-92 n. 285

N. 7283164 - VERS. N° 2151V - 1130117
C.D.S. del repertorio

Racc. N. _____

Prof.
MOSCH

AVVERTENZE

Sulle presenti buste devono appiccarsi francoboli per l'importo complessivo delle per

- 1) Altre
- 2) Altre
- 3) Altre
- 4) Altre
- 5) Altre
- 6) Altre
- 7) Altre
- 8) Altre
- 9) Altre
- 10) Altre

AG



76767716507-2

o della
divisione
di Palermo

Se il
in luogo
assenza del destinatario o delle persone indicate a ricevere, ovvero
mancare a casa, il plico sarà consegnato al Comune che il plico
resterà depositato presso l'Ufficio postale a disposizione del destinatario
per giorni 10 (DECC).
Trascorsi 10 giorni il plico viene restituito all' mittente



AVV. SO
24/12/17
1197

27 DIC. 2017

Sig. PUBLICITA' S.N.C.


UFF. V. R. RANDAZZO DAVIDE

VIA AFRICA N° 20/A

CAP 90146 PALERMO (PA)

COPIA ORIGINALE

COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi


AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° **767677165072**

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod. 04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed. 12/10 - SLI 21

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



UFFICIO POSTALE
SPEDIZIONE

AG



76757717332-1

COPIA
IL COMENDANTE
DEL CORPO
ORIGINALE

N° 2283/pt. del cronologico - VERB. N° 215N - 1196/17 - PROT. 40305
AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di PALERMO - CMP il 20/12/2017
 diretto a PUBLICITTA' s.n.c. - leg. rapp. RANDAZZO DAVIDE - VIA AFRICA N° 20A - 90166 PALERMO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATI
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input checked="" type="checkbox"/> indonietà <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input checked="" type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. <u>668160098723</u> del <u>22/12/17</u>	data <u>28-12-2017</u> (firma del destinatario o di un suo delegato) Botto da apporre all'atto di consegna della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Spazio per Azioni in Accompagnata per Azioni e Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipoti, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 850/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 850/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	sottoscrizione dell'addetto al recapito data <u>22/12/17</u> firma <u>Dicobono Luigi</u>	(Stampa circolare: PALERMO - UFFICIO DI RICEVIMENTO)

COMUNE DI MISILMERI
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

FASCICOLO FOTOGRAFICO
IMPIANTO PUBBLICITARIO



IMPIANTO PUBBLICITARIO DI C.DA SEGRETARIA

FG. 14 PART. 1147 - VEDI VERBALE 215/V



IMPIANTO PUBBLICITARIO DI C.DA SEGRETARIA

FG. 14 PART. 1147 - VEDI VERBALE 215/V

